

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2453

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato DORI

Modifiche alla legge 8 marzo 2000, n. 53, concernenti l’istituzione di un permesso retribuito per i casi di malattia o morte dell’animale di affezione

Presentata il 12 giugno 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge ha lo scopo di istituire permessi lavorativi retribuiti in caso di malattia o morte del proprio animale di affezione.

Secondo un recente studio condotto dalla società IPSOS nel 2024, il 56 per cento degli italiani ha almeno un animale di affezione nel proprio nucleo familiare, una presenza che è cresciuta del 4,6 per cento rispetto al 2023, confermando la tendenza in crescita degli ultimi anni. Cani e gatti superano i diciannove milioni di esemplari registrati presso l’anagrafe degli animali di affezione del Ministero della salute. Il 79 per cento dei proprietari considera questi animali come membri a tutti gli effetti della famiglia. Questo dato è rappresentativo di come la relazione umano-animale sia ormai considerata per molti versi equiparabile a quella che si instaura fra esseri umani. Per tale motivo il decesso del proprio animale di

affezione risulta simile alla perdita di una persona cara, di un familiare o addirittura, specialmente per le persone che vivono in condizioni di isolamento o solitudine, di un figlio.

La perdita del proprio animale di affezione, che ogni anno milioni di persone si trovano ad affrontare, è oggi riconosciuta come fattore stressante e come potenziale rischio per l’esordio di risposte fisiologiche di lutto e di stati psicopatologici (Hunt e Padilla, 2016). Secondo la letteratura scientifica il lutto può durare da sei a dodici mesi o protrarsi per tempi più lunghi, e può configurarsi come lutto fisiologico, con un’elaborazione che attraversa le cinque fasi della perdita riconosciute dalla psicologia: diniego, rabbia, contrattazione, depressione, accettazione. L’indagine condotta dal sito *internet* Wamiz nel settembre 2020 rileva che l’88 per cento dei proprietari di cani, gatti o roditori afferma di

essere molto colpito dalla perdita del proprio animale di affezione, tanto quanto per una persona cara. Lo psicologo psicoterapeuta Pier Luigi Galiucci, autore del libro « Il dolore negato » che raccoglie dalla propria esperienza professionale storie di dolore per il decesso di un animale di persone che arrivavano da lui per riuscire ad affrontare il lutto, dichiara che « alcune persone non hanno figli, ma hanno un animale d'affezione con cui sviluppano un profondo legame. Per queste persone, perdere il proprio animale significa superare un lutto ed è giusto aiutarle a farlo senza preoccuparsi del lavoro ».

È una pratica diffusa quella di utilizzare uno o più giorni di permesso lavorativo a seguito della morte del proprio animale di affezione, poiché il dolore del lutto risulta invalidante e richiede un'adeguata elaborazione, difficilmente possibile durante lo svolgimento della propria attività lavorativa. Tuttavia, tale causa di assenza non prevede permessi retribuiti ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53; pertanto i proprietari di animali di affezione si trovano a dover utilizzare giorni di congedo ordinario ovvero, nei casi in cui ciò non sia possibile, a dover recarsi al lavoro, in uno stato psicofisico alterato dal dolore, fattore di rischio per i lavori più pericolosi.

Anche nei casi in cui l'animale richieda cure veterinarie spesso il proprietario è costretto a doversi assentare dal lavoro per prestargli assistenza, mettendo talvolta a rischio la propria posizione lavorativa. La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 15076 del 5 aprile 2018, ha riconosciuto che l'articolo 727 del codice penale « non sanziona esclusivamente gli atti di crudeltà, caratterizzati dal dolo, ma anche comportamenti colposi di incuria e abbandono nei confronti degli animali »; pertanto la mancata cura e assistenza dei propri animali di affezione può configurare a tutti gli effetti il reato di abbandono di animali.

La legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, ha modificato gli articoli 9 e 41 della Costituzione, attribuendo alla Repubblica il compito di tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, e prevedendo che la legge dello Stato disciplini i modi e le forme

di tutela degli animali. Per la prima volta la tutela degli animali è stata menzionata nella Carta costituzionale, nell'ambito della parte prima riguardante i principi fondamentali, segnando un indubbio passo in avanti con riguardo alla tutela giuridica degli animali, in conformità con le esperienze di altri Paesi dell'Unione europea, nonché con il diritto eurounitario e il Trattato di Lisbona, sottoscritto nel dicembre del 2007, che li definisce « esseri senzienti ». La modifica della Carta costituzionale testimonia un cammino sociale, culturale e anche normativo favorevole alla de-reificazione animale. Solo proseguendo in maniera virtuosa questo percorso si potrà conferire un reale significato giuridico alla revisione costituzionale, che non deve rappresentare un semplice esercizio di stile, ma contribuire all'affermazione della soggettività animale.

Il riconoscimento degli animali come esseri senzienti e parte della famiglia sta già avvenendo in diversi luoghi del mondo. Numerosi sono stati infatti negli ultimi anni i progetti di legge per l'introduzione di un permesso retribuito in caso di decesso o malattia degli stessi, come avvenuto ad esempio nel 2021 in Colombia e nel 2024 in Cile.

Per rispondere alla necessità di milioni di cittadini di elaborare degnamente il lutto per la perdita del proprio animale di affezione, e garantire la possibilità di prestare cura e assistenza allo stesso, la presente proposta di legge introduce permessi retribuiti per i casi di malattia o morte dell'animale di affezione, in conformità con gli articoli 9 e 41 della Costituzione.

Anche in assenza di una specifica previsione normativa, alcune imprese, come ad esempio i gruppi Lavazza, Coesia e Aon, hanno introdotto nei contratti integrativi aziendali permessi retribuiti per consentire ai lavoratori di dedicare cure e assistenza veterinaria ai propri animali di affezione.

La presente proposta di legge si compone di un unico articolo, che modifica la legge 8 marzo 2000, n. 53, istituendo, all'articolo 1 della medesima legge, il permesso retribuito per i casi di malattia o morte dell'animale di affezione e fissando, all'articolo 4, la durata del permesso retri-

buito in due giorni in caso di morte e in sei ore nell'arco dell'anno solare in caso di malattia. Il permesso può essere fruito dal proprietario dell'animale di affezione oppure, qualora lo stesso non possa fruirne, da un lavoratore appartenente allo stesso nucleo familiare. Ai fini della copertura

degli oneri derivanti dall'introduzione del permesso retribuito, il Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato nella misura di 10 milioni di euro annui.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Alla legge 8 marzo 2000, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) l'istituzione del permesso retribuito per i casi di malattia o morte dell'animale di affezione»;

b) all'articolo 4, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Il lavoratore ha diritto a un permesso retribuito di due giorni lavorativi all'anno in caso di morte del proprio animale di affezione e fino a sei ore nell'arco dell'anno solare in caso di malattia dello stesso».

2. Al fine di poter usufruire del permesso di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, introdotto dal comma 1 del presente articolo, i cani e i gatti devono essere identificati con *microchip* e registrati nel sistema informativo nazionale degli animali da compagnia ovvero nell'apposita banca dati regionale. Il lavoratore deve altresì esibire al datore di lavoro la certificazione veterinaria attestante la malattia o la morte dell'animale di affezione.

3. Il permesso di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, introdotto dal comma 1 del presente articolo, può essere fruito dal proprietario dell'animale di affezione oppure, in caso di sua impossibilità, da un lavoratore appartenente al medesimo nucleo familiare, come risultante dal certificato dello stato di famiglia.

4. Per le finalità di cui alla presente legge, il Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,

n. 236, è rifinanziato nella misura di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0147970